

Legge 23-12-1994 n. 724 recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1994, n. 304, S.O

(...)

Art. 39 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie) ⁽⁹⁷⁾ ⁽¹¹⁵⁾ ⁽¹²¹⁾

1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della *legge 28 febbraio 1985, n. 47* e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della *legge 28 febbraio 1985, n. 47*, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'*articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale. ⁽⁹⁸⁾

1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della *legge 31 maggio 1965, n. 575*, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, può altresì autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma. ⁽⁹⁹⁾

2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi. ⁽¹⁰⁰⁾

3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, è elevata di un importo pari alla metà, nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti. ⁽¹¹⁸⁾

4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all'*art. 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'*art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso art. 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della *legge 28 febbraio 1985, n. 47*, dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all'*art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, come da ultimo prorogato dall'*art. 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1994, n. 133*, ed il decorso del termine di un anno e di due anni ⁽¹¹⁹⁾ per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli *articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi ⁽¹⁰¹⁾ dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione. ⁽¹⁰²⁾ Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione. ⁽¹⁰³⁾

5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 1995, dell'importo fisso indicato nella *tabella B allegata alla presente legge* e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. E' consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al *n. 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47*, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5, e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento di norme contenute nei *decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre 1994, n. 649*, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995. ⁽¹⁰⁴⁾

6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della *legge 28 febbraio 1985, n. 47*, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purché sia stato richiesto nei termini di cui all'*art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*. ⁽¹⁰⁵⁾

7. All'*articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Per le opere eseguite su immobili soggetti alla *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, e al *decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, relative ad ampliamento o tipologie d'abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole".

8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle *leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497*, e del *decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso.

9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella *tabella C allegata alla presente legge*, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'*articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457*, nonché per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per il pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse pubblico. Le modalità di pagamento del conguaglio sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal comune in cui l'abuso è stato realizzato. Qualora l'importo finale degli oneri concessori applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella predetta *tabella C*, la somma da versare, in unica soluzione, deve essere pari a detto minore importo.

10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'*articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della *legge 28 gennaio 1977, n. 10*, dalla legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute.

10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge. ^{(106) (120)}

11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'*art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro il 30 giugno 1998⁽¹⁰⁷⁾, i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia agli immobili oggetto della domanda di sanatoria.^{(108) (109)}

12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui all'*articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, dispone la confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La sentenza di cui al presente comma è titolo per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari.

13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione è ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla *tabella D allegata alla presente legge*. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalità di cui al comma 5 del presente articolo. Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli *articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data.^{(110) (116)}

14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione è in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale, ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all'estero del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre che le opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle *lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457*. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto.⁽¹¹¹⁾

15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di più aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 14, venga trasferito, con atto "inter vivos" a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena di nullità all'atto di trasferimento dell'immobile.

16. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'*articolo 34, terzo, quarto e settimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, ovvero, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso *articolo 34*. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 4 è integrata dal certificato di cui all'*articolo 35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge*, in quanto richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla *lettera c) del settimo comma dell'articolo 34 della predetta legge n. 47 del 1985* è aumentata al 50 per cento. Se l'opera è da completare, il certificato di cui all'*articolo 35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, può essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della *legge 4 gennaio 1968, n. 15*.⁽¹¹²⁾

17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche per l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria edilizia si applicano le norme di cui alla *legge 2 febbraio 1974, n. 64*, dei successivi decreti di attuazione, delle ordinanze, nonché dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle zone sottoposte a vincolo sismico di cui all'*ottavo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, può essere predisposto secondo le prescrizioni relative al miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di cui al punto C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la certificazione di cui alla *lettera b) del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, deve essere integrata da idonei accertamenti e verifiche.

18. Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificativi di quelle sopra indicati. Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificative di quelle sopra indicate. ⁽¹¹³⁾

19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'*articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994. ⁽¹¹⁴⁾

20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i vincoli di inedificabilità richiamati dall'*articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, non comprendono il divieto transitorio di edificare previsto dall'*articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, fermo restando il rispetto dell'*articolo 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 marzo 1988, n. 68*.

21. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e dalle relative norme di attuazione ad esclusione di quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa. ⁽¹¹⁷⁾

(97) Per ulteriori disposizioni in materia, vedi l'art. 32, commi 25 e seguenti, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

(98) Comma così modificato dall'art. 2, comma 37, lett. a) e b), L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(99) Comma inserito dall'art. 44, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(100) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 37, lett. c), L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(101) A norma dell'art. 2, comma 38, L. 23 dicembre 1996, n. 662, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997.

(102) Ai sensi dell'art. 49, comma 7, L. 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni di cui al penultimo periodo del presente comma relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano anche alle domande di condono edilizio presentate ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, per cui non sia maturato il silenzio assenso a causa di carenza di documentazione obbligatoria per legge.

(103) Comma modificato dall'art. 14, comma 1-bis, lett. a), D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 37, lett. d), L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(104) Comma così modificato dall'art. 14, comma 1-bis, lett. b), c), d), D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 e, successivamente, dall'art. 2, comma 37, lett. e), L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(105) Comma così modificato dall'art. 14, comma 1-bis, lett. e), D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 e, successivamente, dall'art. 2, comma 37, lett. f), L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(106) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 37, lett. g), L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(107) Termine prorogato al 31 dicembre 1998 per i comuni di cui all'art. 1, comma 1, ordinanza 21 maggio 1998, n. 2787, dall'art. 15, comma 1, ordinanza 15 giugno 1998, n. 2789.

(108) Comma così modificato dall'art. 2, comma 37, lett. h), L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(109) Comma così modificato dall'art. 49, comma 7, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(110) Comma così modificato dall'art. 2, comma 37, lett. i), L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(111) Comma così modificato dall'art. 2, comma 37, lett. l), L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(112) Comma così modificato dall'art. 2, comma 37, lett. m), L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(113) Comma così modificato dall'art. 2, comma 37, lett. n), L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(114) *Comma interpretato autenticamente dall'art. 24, comma 2, L. 30 aprile 1999, n. 136, nel senso che il diritto del proprietario di ottenere l'annullamento dell'acquisizione al patrimonio comunale, qualora abbia adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria, si esercita anche nei casi in cui la predetta acquisizione sia stata disposta in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi terzo e tredicesimo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.*

(115) *La Corte costituzionale con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 (Gazz. Uff. 2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato: non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della Costituzione; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione e dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 17 e 19 dello statuto, 3, 32 e 97 della Costituzione; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 17 e 19 dello statuto, 3 e 32 della Costituzione; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 17 e 19 dello Statuto, 32 e 97 della Costituzione, e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione. La Corte costituzionale con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 427 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato: non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 sollevata, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Gela; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dai Pretori di Reggio Calabria - Sezioni distaccate di Bagnara Calabra e di Melito Porto Salvo - e dal Pretore di Gorizia; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata, in riferimento agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Potenza; non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 39, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano; manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione, dallo stesso Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, commi 1 e 8, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Udine - Sezione distaccata di Cividale del Friuli. La stessa Corte, chiamata a pronunciarsi nuovamente sul presente articolo senza addurre motivi o profili ulteriori, con ordinanza 18-24 ottobre 1995, n. 457 (Gazz. Uff. 2 novembre 1995, n. 45, Serie speciale) e con ordinanza 15-29 dicembre 1995, n. 537 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale) con ordinanza 18-29 aprile 1996, n. 137 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19, Serie speciale), con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 169 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 22, Serie speciale), con ordinanza 16-24 maggio 1996, n. 170 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 22, Serie speciale), con ordinanza 18-18 luglio 1997, n. 253 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), e con ordinanza 10-14 novembre 1997, n. 344 (Gazz. Uff. 19 novembre 1997, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, sollevata in riferimento agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 10-18 luglio 1996, n. 256 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevata in riferimento all'art. 32, primo comma, della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, in relazione alle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 32, primo comma, 41, primo e secondo comma, 42, secondo comma, 101, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione. Successivamente ancora la Corte costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, n. 302 (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, sedicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione; ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione; ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, ottavo comma, sollevata in riferimento agli artt. 9, 117 e 118 della Costituzione. La stessa Corte, investita ancora della stessa questione, con ordinanza 9-16 dicembre 1996, n. 395 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1996, n. 51, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, sollevate in riferimento agli artt. 3, 112, 9 e 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 19 giugno-4 luglio 1997, n. 232 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, modificativo delle disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-1° aprile 1998, n. 85 (Gazz. Uff. 8 aprile 1998, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 8, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 45 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.*

(116) *La Corte costituzionale, con ordinanza 4-8 marzo 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 13 marzo 1996, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 13, sollevate in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.*

(117) *La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 418 (Gazz. Uff. 23 agosto 1995, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 21, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all'art. 8, numeri 3, 5, 6, 16, 17, 21 e 24; all'art. 9, numero 9; all'art. 16 dello Statuto speciale di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, nonché dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.*

(118) *Per la nuova disciplina in materia, vedi l'art. 11, comma 3, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.*

(119) *Per la decorrenza del termine dal 1° gennaio 1997, vedi l'art. 2, comma 38, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(120) *Per la presentazione della domanda prevista dal presente comma entro 60 giorni dalla data del 1° gennaio 1997, vedi l'art. 2, comma 38, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(121) *Vedi, anche, l'art. 2, commi 40, 41, 42 e 51, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e l'art. 13, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.*

(...)